

- 4) diritto processuale penale;
- 5) diritto amministrativo e costituzionale;
- 6) criminologia.

3. Le norme sulle modalità esecutive del concorso e sulla nomina delle commissioni sono quelle stabilite per il concorso di uditore giudiziario.

4. La commissione di esame è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un presidente titolare di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, da tre magistrati del pubblico ministero di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello, da tre giudici in servizio presso la Corte di cassazione, nonché da sei professori ordinari di materie giuridiche del settore di disciplina relativo alle materie penalistiche. Sono nominati componenti supplenti nello stesso numero.

ART. 69-ter. (*Conseguimento della idoneità a procuratore della Repubblica*). — 1. I concorrenti che partecipano al concorso di cui all'articolo 69-bis sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

2. Sono dichiarati idonei allo svolgimento delle funzioni di procuratore della Repubblica, con decreto del Ministro della giustizia, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso, non derogabile per alcun motivo.

3. I concorrenti dichiarati idonei sono destinati agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale o presso i giudici monocratici a cui sono assegnati, ove devono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni sotto la sorveglianza del capo dell'ufficio.

4. Il capo dell'ufficio può designare uno o più sostituti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3.

5. Al termine del periodo di tirocinio gli idonei sono nominati sostituti procuratori della Repubblica con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario al quale il capo dell'ufficio riferisce sull'esito del tirocinio.

ART. 69-quater. (*Avanzamenti di carriera dei pubblici ministeri*). — 1. L'anzianità di servizio dei pubblici ministeri è computata dalla data del decreto di nomina ed è uno dei requisiti per i passaggi della funzione requirente dinanzi alla corte di appello ed alla Corte di cassazione ».

2. L'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 70. (*Costituzione del pubblico ministero*). — 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale dello Stato.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designano altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia. Il titolare dell'ufficio può sostituirlo esercitando personalmente le funzioni di pubblico ministero, trasmettendo al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento che ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende

procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

7. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

3. Dopo l'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « ART. 72-bis. (*Delegati dal procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace*). — 1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte, su delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziari diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

b) per gli atti del pubblico ministero previsti dall'articolo 577 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 137 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 675, comma 2, del medesimo

codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo li della legge 8 luglio 1980, n. 139, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

4. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

5. Gli articoli da 1 a 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 3. Taormina.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

ART. 1. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e dei criteri direttivi, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere che siano ammessi al concorso in magistratura coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito, all'esito della frequentazione di un corso della durata di tre anni, diploma presso le università di

Milano, Roma e Palermo, ciascuna competente per le rispettive aree geografiche;

b) prevedere che ogni quattro anni il Consiglio superiore della magistratura valuti la professionalità di ciascun magistrato, anche al fine della progressione in carriera dello stesso, stabilendo che al terzo esito negativo di tale valutazione consegua la rimozione del magistrato.

2. Lo schema di decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 1 è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 4. Taormina.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il capo I del titolo I dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Capo I — Degli Organi Giudiziari:

ART. 1. (*Dei giudici*). — 1. La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal giudice;
- c) dal tribunale;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal giudice collegiale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal giudice collegiale di sorveglianza.

2. Sono regolate da leggi speciali le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari.

ART. 2. (*Del pubblico ministero*). — 1. Presso la Corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali, i giudici monocratici, ed i giudici collegiali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.

ART. 3. (*Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari*). — 1. Ogni corte, tribunale ed ufficio del giudice di pace ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.

2. Alle corti, ai tribunali ed ai giudici sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici del giudice di pace le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate dai messi di conciliazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

ART. 4. (*Ordine giudiziario*). 1. L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici degli organi collegiali o monocratici e delle corti e dai pubblici ministeri.

2. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari, i vice procuratori, gli esperti del giudice collegiale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, i giudici popolari della corte di assise nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

3. Il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario.

4. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

ART. 5. (*Organici e sedi giudiziarie*). — 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici di pace.

ART. 6. (*Provvedimenti del pubblico ministero*). — 1. Qualsiasi provvedimento di attuazione delle disposizioni di cui al presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei giudici e dei pubblici ministeri tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di giudici e pubblici ministeri, sono emanati con decreto del Ministro della giustizia, salvo che non sia diversamente stabilito.

ART. 7. (*Tabelle degli uffici giudicanti*). — 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 36, comma 2, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 37 e 39, comma 2, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio

per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa Corte. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

4. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia per l'emanazione del relativo decreto.

5. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

6. I giudici e i pubblici ministeri possono essere assegnati anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad

ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico gli stessi fanno parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

7. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 4, si osservano le procedure previste dal comma 2.

ART. 8. (*Criteria per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti*).

— 1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata secondo criteri obiettivi e predeterminati che consentono di stabilire sin dal momento della iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, quali saranno i giudici assegnatari del fascicolo nel corso del procedimento. Tali criteri sono indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.

ART. 9. (*Potestà di polizia dei giudici*). —

1. Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può

prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

ART. 10. (*Potestà dei pubblici ministeri di richiedere la forza pubblica*). — 1. I pubblici ministeri hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 5. Taormina.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1. 6. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sini-scalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

1. 7. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sini-scalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

* **1. 8.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sini-scalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

* **1. 77.** Pisapia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: di cui agli articoli fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: stabiliti dalla presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l'accesso alla carriera in magistratura ordinaria e stabilire l'accesso alle funzioni di

legittimità presso la Corte di cassazione anche mediante concorso con una quota di posti riservata ad avvocati;

b) razionalizzare la normativa in tema di formazione dei magistrati ed istituire la Scuola superiore della magistratura;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire le sezioni territoriali dei consigli giudiziari stessi;

d) disciplinare il sistema di nomina di magistrati onorari presso ogni sede di tribunale;

e) disciplinare il passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa;

f) stabilire la temporaneità degli incarichi direttivi;

g) disciplinare l'organizzazione tecnica delle strutture giudiziarie, attraverso la istituzione di un direttore tecnico presso ogni sede di tribunale;

h) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni, nonché istituire distinte sezioni, istruttoria e giudicante, per i procedimenti di competenza del Consiglio superiore della magistratura;

i) rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi decreti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al citato comma 1 con le disposizioni vigenti in materia e la necessaria disciplina transitoria, diretta

anche a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi per l'attuazione delle norme stesse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, affinché sia espresso dai competenti organi parlamentari un motivato parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

1. 9. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 2,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

* **1. 61.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 2,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

* **1. 62.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 2,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

* **1. 63.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 3,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

** **1. 64.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 3,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

**** 1. 65.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 4,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

*** 1. 66.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 4,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

*** 1. 67.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 4,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

*** 1. 68.** Taormina.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 5,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

**** 1. 69.** Buemi.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 5,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

**** 1. 70.** Finocchiaro, Fanfani, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi, Cento, Maura Cossutta, Mantini, Boato, Rizzo, Zannella, Annunziata, Papini.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 5,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

**** 1. 71.** Taormina.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 6,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

*** 1. 72.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: 6,

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

*** 1. 73.** Taormina.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: , 7

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

**** 1. 74.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: , 7

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

**** 1. 75.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: 7, aggiungere le seguenti: 7-bis, 7-ter.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) prevedere la nomina elettiva dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari di tribunale con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 7-bis e 7-ter.

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Norme in tema di elettività dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari di tribunale). — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri difettivi:

a) prevedere che i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di tribunale siano eletti, nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello, a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto;

b) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici di pace da eleggere sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

c) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici onorari di tribunale da eleggere sia pari alla metà dei magistrati professionali in servizio nel relativo distretto;

d) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei vice procuratori onorari di tribunale da eleggere sia pari ai due terzi dei magistrati previsti in organico nel relativo distretto;

e) prevedere che presso ciascun ufficio elettorale costituito presso le corti di appello possa essere presentato un numero di candidature non superiore a cinque volte il numero dei giudici da eleggere nel relativo distretto, determinato ai sensi delle lettere b), c) e d);

f) prevedere che le elezioni si svolgano sulla base di tre liste, nelle quali possano essere iscritti:

1) per l'elezione a giudice di pace, candidati di età non inferiore ai 50 anni e non superiore ai 65 anni, in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;

2) per l'elezione a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario di tribunale, candidati di età non inferiore ai 50 anni e non superiore ai 65 anni, in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 42-ter, secondo comma, del regio decreto 12 gennaio 1941, n. 12;

g) prevedere che la dichiarazione di presentazione delle candidature sia effettuata presso l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello nel cui distretto si dichiara di volere esercitare le funzioni e che si possa presentare la candidatura in non più di due distretti e per non più di una funzione;

h) prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello verifichi i requisiti di eleggibilità dei candidati e che, ove il numero di candidature validamente presentate superi il limite previsto alla lettera e), proceda a formare una graduatoria, dando preferenza ai candidati in possesso di uno dei titoli previsti, per i giudici di pace, dall'articolo 5, comma 1, lettera h), e comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, nonché, per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di tribunale, dal terzo e quarto comma dell'articolo 42-ter del regio decreto 12 gennaio 1941, n. 12 e, a parità di titoli, ai più anziani di età;

i) prevedere che per ciascuna categoria di magistrati onorari la votazione avvenga su una unica scheda recante, entro appositi rettangoli, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché la qualifica dei candidati e che l'elettore esprima il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente l'indicazione del candidato;

l) prevedere che abbiano diritto di voto i cittadini italiani che abbiano superato il diciottesimo anno di età;

m) prevedere che risultino eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nei limiti dei posti disponibili determinati ai sensi delle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

n) prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello proceda alla proclamazione degli eletti, previa verifica dei loro poteri, adottando i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e che avverso le decisioni rese sia proponibile ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria;

o) prevedere che, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del magistrato eletto, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista nel relativo distretto;

p) prevedere che la carica elettiva abbia una durata di cinque anni e che ciascun candidato non possa essere eletto per più di due volte nello stesso distretto;

q) prevedere che le elezioni si tengano contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, salva la indizione di elezioni autonome, per l'ipotesi di diversa scadenza dei rispettivi mandati degli eletti;

r) prevedere che i giudici di pace nonché i giudici onorari e i vice procuratori onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge continuino a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza e siano prorogati sino all'avvenuta proclamazione degli eletti nel relativo distretto di appartenenza.

ART. 7-ter. (Vigilanza sui magistrati onorari elettivi). — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario territorialmente competente, adotti il provvedimento di espulsione dei magistrati onorari elettivi nel-

l'eventualità di accertata commissione delle ipotesi descritte all'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, numeri 1 e 4;

b) prevedere che analogo provvedimento sia adottato in ipotesi di grave e reiterata violazione dei doveri professionali dei giudici onorari elettivi.

1. 10. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: 7 aggiungere la seguente: 7-bis.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) prevedere la nomina elettiva dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari di tribunale con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7-bis.

dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Norme in tema di elettività dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari di tribunale). — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di tribunale siano eletti, nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello, a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto;

b) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici di pace da eleggere sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

c) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici onorari di tribunale da eleggere sia pari alla metà dei magistrati professionali in servizio nel relativo distretto;

d) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei vice procuratori onorari di tribunale da eleg-

gere sia pari ai due terzi dei magistrati previsti in organico nel relativo distretto;

e) prevedere che presso ciascun ufficio elettorale costituito presso le corti di appello possa essere presentato un numero di candidature non superiore a cinque volte il numero dei giudici da eleggere nel relativo distretto, determinato ai sensi delle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

f) prevedere che le elezioni si svolgano sulla base di tre liste, nelle quali possano essere iscritti:

1) per l'elezione a giudice di pace, candidati di età non inferiore ai 50 anni e non superiore ai 65 anni, in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;

2) per l'elezione a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario di tribunale, candidati di età non inferiore ai 50 anni e non superiore ai 65 anni, in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 42-ter, secondo comma, del regio decreto 12 gennaio 1941, n. 12;

g) prevedere che la dichiarazione di presentazione delle candidature sia effettuata presso l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello nel cui distretto si dichiara di volere esercitare le funzioni e che si possa presentare la candidatura in non più di due distretti e per non più di una funzione;

h) prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello verifichi i requisiti di eleggibilità dei candidati e che, ove il numero di candidature validamente presentate superi il limite previsto alla lettera *e)*, proceda a formare una graduatoria, dando preferenza ai candidati in possesso di uno dei titoli previsti, per i giudici di pace, dall'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, e comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, nonché, per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di tribunale, dal terzo e quarto comma dell'articolo 42-ter del regio decreto 12 gennaio 1941, n. 12 e, a parità di titoli, ai più anziani di età;

i) prevedere che per ciascuna categoria di magistrati onorari la votazione avvenga su una unica scheda recante, entro appositi rettangoli, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché la qualifica dei candidati e che l'elettore esprima il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente l'indicazione del candidato;

l) prevedere che abbiano diritto di voto i cittadini italiani che abbiano superato il diciottesimo anno di età;

m) prevedere che risultino eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nei limiti dei posti disponibili determinati ai sensi delle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

n) prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello proceda alla proclamazione degli eletti, previa verifica dei loro poteri, adottando i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e che avverso le decisioni rese sia proponibile ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria;

o) prevedere che, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del magistrato eletto, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista nel relativo distretto;

p) prevedere che la carica elettiva abbia una durata di cinque anni e che ciascun candidato non possa essere eletto per più di due volte nello stesso distretto;

q) prevedere che le elezioni si tengano contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, salva la indizione di elezioni autonome, per l'ipotesi di diversa scadenza dei rispettivi mandati degli eletti;

r) prevedere che i giudici di pace nonché i giudici onorari e i vice procuratori onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge continuino a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza e siano pro-

rogati sino all'avvenuta proclamazione degli eletti nel relativo distretto di appartenenza.

1. 11. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

1. 76. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi diretti con le seguenti: un decreto legislativo diretto.

1. 12. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 13. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: della progressione economica con le seguenti: del trattamento economico.

1. 14. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: , e individuare le competenze fino alla fine della lettera.

1. 15. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , istituendo la figura del direttore amministrativo dell'ufficio.

1. 16. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 17. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Lucidi, Grillini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) razionalizzare la normativa in tema di aggiornamento professionale dei magistrati.

1. 18. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della magistratura con le seguenti: delle professioni giuridiche.

* **1. 19.** Buemi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della magistratura con le seguenti: delle professioni giuridiche.

* **1. 60.** Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1. 20. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

* **1. 21.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

* **1. 22.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: direttivo della con le seguenti: giudiziario presso la.

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Consiglio direttivo della con le seguenti: Consiglio giudiziario presso la;

alla rubrica, sostituire le parole: Consiglio direttivo della con le seguenti: Consiglio giudiziario presso la.

**** 1. 23.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: direttivo della con le seguenti: giudiziario presso la.

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Consiglio direttivo della con le seguenti: Consiglio giudiziario presso la;

alla rubrica, sostituire le parole: Consiglio direttivo della con le seguenti: Consiglio giudiziario presso la.

**** 1. 24.** Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1. 25. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) regolare il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa.

1. 26. Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

1. 27. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

1. 28. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: ufficio aggiungere le seguenti: , attribuendone la competenza a decidere alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, secondo le disposizioni procedurali della stessa, su richiesta di trasferimento d'ufficio o di destinazione ad altre funzioni, promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

1. 29. Oricchio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1. 80. Oricchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) modificare la previsione riguardante i soggetti autorizzati a riferire sull'amministrazione della giustizia al Ministro, nonché nelle assemblee generali della Corte suprema di cassazione e delle corti di appello, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Riforma in tema di relazioni e interventi sull'amministrazione della giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario). — 1. Nell'attuazione della delega di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la modifica dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilendo che sia il Primo presidente della Corte suprema di cassazione a comunicare al Ministro, per ogni anno giudiziario, la relazione generale sull'amministrazione della giustizia, e che analoga relazione per i singoli distretti venga svolta dal Presidente della corte d'appello;

b) prevedere la modifica dell'articolo 88 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilendo che, nell'assemblea generale presso la Corte suprema di cassazione, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, riferisca sull'amministrazione della giustizia il Primo presidente della Corte di cassazione, con il successivo intervento del Procuratore generale, del Presidente del Consiglio nazionale forense, del Ministro della giustizia o di un suo rappresentante, e di un componente del Consiglio superiore della magistratura;

c) prevedere la modifica dell'articolo 88 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilendo che, nell'assemblea generale di tutte le corti di appello, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, riferisca sull'amministrazione della giustizia il Presidente della corte di appello, con il successivo intervento del Procuratore generale, del Presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, di un rappresentante del Ministro della giustizia, di un esponente del Consiglio superiore della magistratura, nonché di un rappresentante dei dipendenti dell'amministrazione della giustizia;

d) prevedere che il Presidente della Corte di appello possa autorizzare anche l'intervento di altri operatori della giustizia, ad esclusione di rappresentanti di partiti politici.

1. 30. Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) prevedere l'estensione della legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive ai magistrati di ogni ordine e grado.

1. 31. Crosetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) prevedere l'adozione di un codice etico dei magistrati, approvato dal Consiglio superiore della magistratura, che disciplini i comportamenti dei giudici e dei pubblici ministeri all'interno ed all'esterno dell'ufficio in modo da assicurare che essi non ledano la dignità della funzione esercitata e ispirino nei cittadini piena fiducia nella imparzialità del giudice e nella correttezza dei comportamenti dei magistrati, garantendo che le attività non giudiziarie rispondano a criteri di indipendenza e di correttezza.

1. 32. Crosetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) adeguare ai carichi di lavoro esistenti presso ciascun ufficio, il numero dei giorni di chiusura degli uffici giudiziari e di astensione dagli incarichi dei magistrati, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, individuando un numero minimo di giorni di chiusura o di astensione non superiore a trenta l'anno.

1. 33. Crosetto.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

* **1. 34.** Crosetto.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

* **1. 35.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

* **1. 82. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi.

1. 36. Pisapia.

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci mesi.

1. 37. Pisapia.

Al comma 2, sostituire le parole da: a prevedere fino alla fine del comma con le seguenti: all'istituzione del ruolo del funzionario giudiziario con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 9.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9. (Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario). — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire la figura professionale del funzionario giudiziario per l'espletamento delle attività amministrative in materia civile e penale indicate nelle successive lettere r) e s), possono espletare tale attività i funzionari di cancelleria in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145;

b) prevedere che il personale di cui alla lettera a) possa presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo organico dei funzionari giudiziari, di cui alla successiva lettera e), entro e non oltre i termini stabiliti con il regolamento di cui alla successiva lettera v), prevedendo che all'atto della presentazione della domanda i soggetti interessati possano chiedere di mantenere il ruolo di direzione e coordinamento dei servizi cui erano preposti nella sede di appartenenza;

c) prevedere che gli uffici del funzionario giudiziario abbiano sede presso tutti gli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) prevedere che la nomina del funzionario giudiziario avvenga con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui alla precedente lettera b);

e) fissare il ruolo organico del funzionario giudiziario, in sede di prima attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2.500 unità, salvo ampliamento successivo, da determinare con decreto del Ministro della giustizia;

f) prevedere che il funzionario giudiziario possa assumere possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a pena di decadenza e in caso di vacanza dell'ufficio del funzionario giudiziario o di impedimento dello stesso, prevedere che le funzioni siano svolte da altro funzionario dello stesso ruolo in servizio nello stesso circondario. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova designazione;

g) prevedere che per la nomina a funzionario giudiziario siano richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) non avere riportato condanne per qualsiasi delitto non colposo; non avere procedimenti penali in corso al momento della nomina in ruolo; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;

3) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o laurea equipollente, ferma restando, in sede di prima applicazione della presente legge, la previsione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed avere svolto senza demerito le funzioni di direzione di uffici o sezioni, e tutte le funzioni proprie ed inerenti alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per un periodo non inferiore a cinque anni;

h) prevedere che la nomina a funzionario giudiziario deve essere effettuata, previo accertamento dei requisiti di cui alla precedente lettera g), a favore di funzionari capaci di assolvere degnamente, per prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni previste dal presente articolo;

i) prevedere che il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, determini il punteggio da attribuire ai seguenti titoli di preferenza:

1) superamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali e alla docenza in ambito giuridico ed economico;

2) superamento di corsi di specializzazione o di perfezionamento o master postuniversitari in materie giuridico-economiche, conseguiti presso università o istituti riconosciuti dello Stato, o di un Paese membro dell'Unione europea, ovvero

di un Paese con il quale vige un accordo di reciprocità per il riconoscimento dei titoli;

3) conoscenza di due lingue parlate in Stati membri dell'Unione europea;

4) buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici;

l) prevedere che il Ministero della giustizia organizzi periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i funzionari giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso altro organo dell'Amministrazione della giustizia;

m) prevedere che si applichino al funzionario giudiziario le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

n) prevedere che i funzionari giudiziari mantengano lo status di impiegati civili dello Stato, appartenenti all'Amministrazione della giustizia, e siano sottoposti al trattamento giuridico ed economico previsto per gli stessi;

o) prevedere che ai funzionari giudiziari spettino lo stipendio tabellare e le indennità accessorie, compresa l'indennità di amministrazione, previste per i profili di appartenenza e che ai funzionari giudiziari spetti altresì un'indennità integrativa annuale di posizione pari a 6.000 euro al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, valida ai fini pensionistici. All'adeguamento dell'indennità si provvede in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

p) prevedere che il funzionario giudiziario immesso nel ruolo, che abbia svolto per cinque anni l'attività di cui alla precedente lettera a) e per tre anni le attività di cui alla precedente lettera b), in deroga alle norme che disciplinano l'accesso alla dirigenza, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possa

accedere nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'Amministrazione della giustizia, alla dirigenza di seconda fascia previa valutazione dei risultati conseguiti;

q) prevedere che i funzionari giudiziari non possano essere destinati ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore o nell'albo dei consulenti tecnici, né comunque, ad uffici giudiziari avanti ai quali i loro parenti od affini svolgono abitualmente attività professionale autonoma;

r) prevedere che vengano trasferite al funzionario giudiziario in materia civile le seguenti funzioni di natura amministrativa:

1) nomina di arbitro ai sensi degli articoli 810, secondo comma, 811 e 813, terzo comma, del codice di procedura civile;

2) deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825, terzo comma, del codice di procedura civile;

3) formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici ai sensi degli articoli da 14 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

4) iscrizione di periodici e quotidiani nel relativo registro, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

5) provvedimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

6) provvedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, fatta salva la fase di opposizione, ai sensi dei capi II e IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile;

7) emissione di decreti ingiuntivi ai sensi degli articoli 641, 647 e 654 del codice di procedura civile;

8) provvedimenti relativi all'apertura delle successioni di cui agli articoli

747, primo, terzo e quarto comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile;

9) legalizzazione di atti e documenti per l'estero, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

10) competenze in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

11) provvedimenti relativi all'apposizione e rimozione dei sigilli, di cui al capo 11 del titolo IV del libro IV del codice di procedura civile;

12) apertura di cassette di sicurezza ai sensi degli articoli 1840 e 1841 del codice civile;

13) provvedimenti in materia di copia e collazione di atti pubblici di cui agli articoli da 743 a 746 del codice di procedura civile;

14) attività di cui all'articolo 2016 del codice civile in materia di ammortamento di titoli;

15) correzione di errori materiali nei casi di cui agli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile;

s) prevedere che siano trasferite al funzionario giudiziario in materia penale le seguenti funzioni di natura amministrativa:

1) competenze in materia di casellario giudiziale di cui all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 313;

2) liquidazione dei compensi, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura penale e degli articoli 82, 83, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 141, 142, 143, 168, 169 e 171 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

3) provvedimenti di cui agli articoli 151 e 154 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

4) provvedimenti in materia di stato civile di cui agli articoli 31, 32, 34, 48, 49, comma 3, 59, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 98 e 100 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

5) procedimento per la scelta dei giudici popolari, di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 32 e 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni. I provvedimenti del funzionario giudiziario sono impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme previste dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali;

t) prevedere che gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie attribuite alla competenza del funzionario giudiziario dalle precedenti lettere r) e s) siano disciplinate ai sensi delle disposizioni vigenti prima della predetta data, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla successiva lettera v);

u) prevedere che in tutte le disposizioni di legge richiamate dalle lettere r) e s), le parole: « giudice », « pubblico ministero », procuratore della Repubblica, « presidente del tribunale », « tribunale » siano sostituite rispettivamente dalle seguenti: « funzionario giudiziario » ed « ufficio del funzionario giudiziario »;

v) prevedere ai fini della copertura degli oneri che con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo;

z) prevedere che per gli atti ed i provvedimenti di competenza del funzionario giudiziario, per ciascun grado del giudizio, sia dovuto il contributo unificato di iscrizione al ruolo, previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, incrementato di 3 euro.

1. 38. Fragalà.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , in via sperimentale fino a: anni,.

1. 39. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 2, sostituire le parole: la figura dell'ausiliario dello stesso con le seguenti: nell'organico degli uffici giudiziari di merito la figura dell'ausiliario del giudice.

* **1. 40.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 2, sostituire le parole: la figura dell'ausiliario dello stesso con le seguenti: nell'organico degli uffici giudiziari di merito la figura dell'ausiliario del giudice.

* **1. 41.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Sopprimere il comma 3.

1. 42. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 3, sostituire le parole: dal novantesimo giorno successivo a quello della con le seguenti: dopo un anno dalla.

1. **43.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto nei successivi articoli.

1. **83.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sopprimere il comma 4.

1. **44.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Grillini.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: nove mesi.

1. **45.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

1. **46.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 4, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: uno o più decreti legislativi recanti.

1. **81.** Perlino.

Sopprimere il comma 5.

1. **47.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

- * 1. **48.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

- * 1. **49.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 5, sostituire le parole da: perché sia espresso dalle competenti Commissioni fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

1. **84.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 5 sostituire la parola: sessanta con la parola: centottanta.

1. **50.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 5 sostituire la parola: sessanta con la parola: centoventi.

1. 51. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 5, sostituire la parola: sessanta, con la seguente: novanta.

* **1. 52.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 5, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

* **1. 53.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 5, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

* **1. 79.** Pisapia.

Al comma 5, sopprimere le parole: , decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

1. 78. Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

* **1. 54.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Sopprimere il comma 6.

* **1. 55.** Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , ma in tal caso fino alla fine del comma.

** **1. 56.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , ma in tal caso fino alla fine del comma.

** **1. 57.** Crosetto.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 58.** Maura Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 59.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Il capo II del titolo I dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Capo II - Degli Organi Giudiziari

ART. 11. (*Incompatibilità di funzioni*). — 1. I giudici e i pubblici ministeri non possono assumere impieghi od uffici pubblici o privati, ad eccezione di quelli di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro.

ART. 12. (*Incompatibilità speciali per i primi presidenti, i presidenti aggiunti della corte di cassazione, i presidenti delle corti di appello e i procuratori generali della Repubblica*). — 1. I primi presidenti, i presidenti aggiunti della corte di cassazione, i presidenti delle corti di appello ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori della residenza,

tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 13. (*Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti*). — 1. I giudici e i pubblici ministeri delle corti di appello dei giudici monocratici e dei giudici collegiali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato.

ART. 14. (*Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità tra magistrati della stessa sede*). — 1. I giudici che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio. I pubblici ministeri che si trovano nelle medesime condizioni non possono far parte della stessa procura della Repubblica.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

3. Non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e negli organi collegiali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

1. 01. Taormina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Organizzazione tecnica delle strutture giudiziarie*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale, siano affidate a un direttore tecnico, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere alloro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

b) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a) siano svolte dal direttore tecnico, d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica, nonché con i sindaci dei comuni ricompresi nel circondario del tribunale, disciplinando le modalità di adozione delle scelte tecnico-organizzative.

1. 02. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni relative alle magistrature amministrativa e contabile e concernenti, per gli organi delle stesse non aventi giurisdizione su tutto il territorio nazionale, la determinazione di limiti massimi di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso la medesima sede, secondo gli stessi principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

1. 03. Oricchio.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

